



## CITTA' DI MOLFETTA

Prot. 53651

MOLFETTA, 3 settembre 2018

### IL SINDACO

Premesso che con Legge n. 119 del 31 luglio 2017, di conversione del Decreto Legge 07 giugno 2017 n. 73 recante «*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.*» viene sancito, all'art. 3 che «*... I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie*»

Considerato che l'ambulatorio vaccinazione di Molfetta preposto a tale funzione è in grado di attestare con celerità l'avvenuto obbligo, come disposto nella Legge 119/2017;

Considerata la vigenza di quanto disposto nella citata legge ed al fine di eliminare ogni dubbio circa l'applicazione delle stesse norme che a mente dell'art. 1 sono finalizzate ad «*... assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale...*»;

Visti gli esiti del confronto avutosi il 31/8/2018 coi dirigenti scolastici ed responsabili ASL competenti in materia operanti nel Comune di Molfetta, circa la necessità di chiarire la prassi operativa nei confronti dell'utenza;

Tenuto conto che, nell'imminenza dell'inizio delle attività scolastiche, **particolarmente per la fascia d'età da 0 a 6 anni**, si ritiene necessario richiamare al rispetto della legge vigente, oltre che alla necessità di salvaguardare la presenza dei bambini di tale fasce d'età con immunodepressione certificata;

Al fine di eliminare disfunzioni dovute a notizie non fondate in punta di diritto circa l'eventuale possibilità di non applicazione delle norme citate;

Considerato che il Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale, a mente del 3° comma, art. 32 Legge n.833/1978, art. 117 del Decreto legislativo n. 112/1998 e art. 50 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 ha la responsabilità della tutela della salute pubblica nell'ambito del proprio Comune e, pertanto, è competente all'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;



Per le motivazioni espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

### ORDINA

- 1) ai dirigenti scolastici, ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole private non paritarie, in adempimento alla norma vigente di cui alla Legge 119/2017, di acquisire, ai fini della frequenza del minore di età compresa tra zero e sei anni, la relativa certificazione rilasciata dal Servizio Igiene Pubblica della ASL attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale ai sensi e con le modalità di cui alla stesse Legge n.119/2017;
- 2) Ai fini di cui sopra i dirigenti scolastici e i responsabili di cui al punto 1 agiscono in stretta collaborazione col Servizio Igiene Pubblica della ASL in Molfetta, che garantisce il più celere riscontro degli adempimenti ed indicazioni per la corretta applicazione delle norme vigenti.

### DISPONE

La notifica, a mezzo PEC, ove non disponibile con messi, della presente Ordinanza per la sua osservanza:

- A) Ai tutti Dirigenti scolastici della scuola primaria, ai titolari di asilo nido e scuole materne di ogni tipo presenti nel territorio comunale;
- B) La trasmissione per conoscenza:
  - Alla Prefettura di Bari;
  - Alla ASL di Bari;
  - Al Servizio Igiene Pubblica della ASL in Molfetta
  - Al Comando di Polizia Locale;
- C) La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

### AVVISA

L'inosservanza agli obblighi sanciti con la predetta Ordinanza, salvo ulteriori responsabilità civile e penali, è punita con sanzione amministrativa ai sensi del comma 1/bis e 2, dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Comando Polizia Locale.

### INFORMA

Inoltre che chiunque abbia interesse potrà presentare, contro la presente ordinanza, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione/pubblicazione del presente provvedimento.



Il Sindaco, tommaso minervini